

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

WEILBURGER COATINGS ITALIA S.r.l.

I. Oggetto

(1) I seguenti Termini e Condizioni Generali (di seguito “termini e condizioni”) si applicano a tutte le operazioni commerciali (vendite, consegne, ecc.) di WEILBURGER COATINGS ITALIA S.r.l. (di seguito denominata anche “Venditore”). Eventuali accordi diversi o supplementari devono essere confermati per iscritto da Weilburger Coatings Italia S.r.l. L’effettuazione di un ordine da parte dell’Acquirente implica l’accettazione dei presenti termini e condizioni.

(2) I termini e le condizioni del Venditore prevalgono su eventuali termini e condizioni dei clienti. L’esecuzione del contratto non costituisce accettazione di termini e condizioni differenti da quelli del Venditore.

(3) Qualora una disposizione dei presenti termini e condizioni risulti totalmente o parzialmente nulla, ciò non inficerà la validità dei restanti termini e condizioni. La disposizione nulla verrà sostituita da una disposizione valida che sia più prossima alla finalità economica di quella nulla. Eventuali ambiguità riguardanti l’interpretazione dei presenti termini e condizioni e del contratto dovranno essere chiarite in modo tale da ritenere convenuti i concetti che generalmente si applicano in casi analoghi.

(4) Eventuali scostamenti ovvero modifiche alle presenti condizioni generali potranno considerarsi vincolanti solo in seguito a conferma scritta da parte di Weilburger Coatings Italia S.r.l.

II. Offerte e ordini

(1) Le offerte sono soggette a variazioni di prezzo, quantità, spedizioni e tempi di consegna, salvo dove espressamente accordate come vincolanti. Per i prodotti MTO (Make to Order) fabbricati esclusivamente su richiesta/ordine dell’Acquirente e non gestiti a magazzino, l’Acquirente accetta senza riserva una variazione del +/-10% rispetto alla quantità ordinata, legata a cali o incrementi di produzione dovuti ad aggiustamenti qualitativi.

(2) Il contratto si perfeziona esclusivamente a seguito di conferma scritta dell’ordine da parte del Venditore; in mancanza di tale conferma, il contratto non si considera concluso.

(3) Le indicazioni contenute in cataloghi, prospetti e documenti analoghi, nonché le dichiarazioni rese oralmente o per iscritto dal Venditore o dai suoi ausiliari, hanno efficacia vincolante solo ove espressamente richiamate nella conferma d’ordine.

(4) Eventuali modifiche degli ordini (non annullamenti) da parte dell’Acquirente potranno essere discrezionalmente accettate ovvero rifiutate dal Venditore. Tali modifiche saranno efficaci solo previa conferma scritta da parte di Weilburger Coatings Italia S.r.l., in caso contrario dette modifiche debbono intendersi rifiutate.

(5) Il Venditore si riserva la facoltà di apportare variazioni di lieve entità rispetto all’offerta economica. Inoltre, in caso di modifiche o aggiornamenti della gamma di prodotti, il Venditore è autorizzato a effettuare forniture o consegne di prodotti leggermente modificati rispetto a quelli oggetto dell’offerta originaria.

(6) Qualora non sia emessa alcuna conferma d’ordine, il contratto si considera concluso con la spedizione della merce ordinata da parte del Venditore.

III. Prezzo d'acquisto

(1) Il prezzo d'acquisto è rappresentato dal prezzo di listino valido a partire dal giorno di consegna/ parziale consegna da parte del Venditore o dal prezzo della rispettiva offerta. Le quotazioni sono confermate come da conferma d'ordine salvo congiunture economiche eccezionali che determinino una sopravvenuta eccessiva onerosità per il Venditore. Nel caso in cui vengano concordati prezzi diversi, si applicheranno le seguenti disposizioni: in caso di variazione dei costi di manodopera o di altri costi (es.: quelli relativi a materiali, energia, trasporto, manodopera esterna, finanziamento, ecc.), necessari per l'andamento operativo e che non rientrano nella sfera di competenza del Venditore, nel periodo compreso tra la conferma dell'ordine e il giorno di consegna, il Venditore si riserva il diritto di adeguare il prezzo d'acquisto di conseguenza.

(2) La base di calcolo del prezzo è sempre il peso in chilogrammi o la misurazione in litri al momento della spedizione.

(3) I prezzi del Venditore s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo diverso accordo. L'IVA applicabile verrà aggiunta in sede di fatturazione.

(4) Salvo diverso accordo, il Venditore si riserva la facoltà di addebitare un importo forfettario di € 50,00 per gli ordini il cui valore netto sia inferiore a € 500,00.

IV. Consegna

(1) Il periodo di consegna è meramente indicativo e può essere soggetto a variazione. Si possono stabilire tempi di consegna precisi (periodi) solo quando tutti i dettagli relativi alla spedizione sono stati definiti, in particolare il luogo di destinazione e il trasporto. Il Venditore può modificare i tempi di consegna in caso di necessità operative. La dichiarazione o l'accettazione di tempi di consegna specifici non può in nessun caso ritenersi vincolante per il Venditore.

(2) In caso di ritardo superiore a 14 giorni rispetto al periodo di consegna pattuito, l'Acquirente può recedere dal contratto dopo un termine di ulteriori 14 giorni.

(3) Il Venditore provvederà alla messa a disposizione o alla spedizione della merce esclusivamente previo integrale pagamento del corrispettivo dovuto.

(4) In caso di ostacoli imprevisti che influenzino i tempi di consegna (sciopero, sospensione dell'attività, mancata consegna di materiali, carenza di materie prime, interventi governativi, blocco del traffico, ecc. oppure in casi di forza maggiore), il Venditore ha la facoltà di prorogare adeguatamente, a propria discrezione, il periodo di consegna o di recedere in toto o in parte dal contratto.

(5) La modalità di consegna dei prodotti dall'Acquirente è rimessa alla discrezionalità del Venditore. Verranno prese in considerazione, ove possibile, eventuali specifiche richieste dell'Acquirente relative al trasporto e quest'ultimo si farà carico eventualmente dei costi aggiuntivi derivanti da dette richieste.

(6) Qualora l'Acquirente non reclami la merce già pagata entro il periodo di tempo pattuito o una precedente spedizione non sia stata adeguatamente saldata, il Venditore può recedere dal contratto relativo alla merce non reclamata, senza alcun periodo di proroga.

(7) I termini di consegna restano sospesi in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola fattura. In caso di mancato pagamento di una fattura scaduta, ancorché in assenza di formale messa in mora, tutte le fatture aperte diventano immediatamente esigibili

V. Costo del trasporto e trasferimento del rischio

(1) Tutti i prezzi sono calcolati e indicati franco fabbrica (EXW INCOTERMS 2020), se non diversamente stabilito mediante accordi individuali, conformemente al contratto o all'offerta. Fatti salvi gli INCOTERMS 2020 concordati nel contratto o nell'offerta, il rischio verrà trasferito come segue: se la consegna viene effettuata dal Venditore stesso, il rischio viene trasferito nel luogo di destinazione (merce scaricata) e il Venditore non è obbligato ad effettuare le procedure di scarico della merce; se il trasporto è effettuato da un vettore (es.: treno o camion), il rischio viene trasferito all'Acquirente nel momento in cui la merce viene caricata sul vettore stesso.

(2) In caso di ritiro della merce da parte dell'Acquirente o di un vettore commissionato dallo stesso, si applica la consegna franco fabbrica (EXW Incoterms 2020).

VI. Termini di pagamento

(1) Il pagamento del Prezzo Netto fatturato deve essere pagato interamente dall'Acquirente entro i termini indicati sulla fattura.

(2) In caso di ritardo, anche parziale, nel pagamento imputabile all'Acquirente, verrà addebitato allo stesso il tasso d'interesse moratorio ex D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.

(3) In aggiunta all'interesse stabilito nel paragrafo 2, il Venditore si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere all'Acquirente il risarcimento dei danni causati dal ritardato pagamento.

(4) In caso di fondato dubbio in ordine alla solvibilità dell'Acquirente, il Venditore ha facoltà di recedere, senza necessità di preavviso, dagli ordini confermati e dai contratti già conclusi, di subordinare le forniture successive alla prestazione di adeguate garanzie, con particolare riferimento al pagamento anticipato, nonché di dichiarare immediatamente esigibili tutti i crediti aperti.

(5) Tutti i pagamenti devono essere effettuati nella valuta indicata dal Venditore.

(6) Il personale addetto alle vendite del Venditore è abilitato alla riscossione esclusivamente previa espressa autorizzazione.

VII. Garanzia

(1) La merce consegnata s'intende destinata all'utilizzo nell'ambito dell'attività commerciale dell'Acquirente. L'Acquirente acconsente sin d'ora alla consegna di merce in eccesso o per difetto fino al 10% del quantitativo ordinato.

(2) La merce deve essere ispezionata subito dopo la consegna. Eventuali difetti riscontrati devono essere notificati tempestivamente al Venditore, entro e non oltre otto (8) giorni dalla consegna, indicando natura ed entità degli stessi. I difetti occulti devono essere notificati immediatamente dopo la relativa scoperta e comunque non oltre due (2) giorni dalla stessa. Denunce relative a vizi della merce. Non verranno prese in considerazione denunce per vizi occulti pervenute al Venditore dopo un (1) anno dalla consegna della merce. In caso di mancata notifica o di notifica ritardata del difetto, la merce è ritenuta accettata. Nei suddetti casi, l'applicazione della garanzia o la richiesta di risarcimento dei danni e di annullamento dovuto a difetti verrà respinta. L'onere di provare che il vizio esisteva già al momento della consegna grava sull'Acquirente.

(3) L'Acquirente è tenuto a inviare campioni della merce difettosa contestualmente alla notifica del vizio, a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

(4) I vizi di lieve entità — quali, a titolo esemplificativo, lievi differenze di colore, difetti che si esauriscono spontaneamente nel tempo ovvero che possono essere eliminati dall'Acquirente

con sforzo trascurabile — non attribuiscono all'Acquirente alcun diritto, né a titolo di garanzia né a titolo di risarcimento del danno.

(5) Fatto salvo il caso in cui la legge prevede il diritto di risoluzione del contratto, il Venditore può scegliere come ottemperare alle richieste di risarcimento dei danni: mediante correzione, sostituzione o sconto sul prezzo. Spetterà sempre all'Acquirente l'onere di provare l'esistenza del difetto al momento della consegna.

(6) La merce sarà prodotta secondo le informazioni fornite nell'offerta o nelle specifiche del prodotto. La consultazione del Venditore in merito all'applicazione e all'impiego professionale del prodotto è sempre e solo relativa al prodotto in questione e deve intendersi meramente indicativa e non vincolante (anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi) e non esonera l'Acquirente da un'ispezione adeguata dei prodotti al fine di verificarne l'idoneità ai procedimenti e agli scopi prestabiliti. Ciò si applica in particolare alle miscele con sostanze quali diluenti, indurenti, additivi o altri componenti non acquistati da Weilburger Coatings Italia S.r.l. Il Venditore declina ogni responsabilità o garanzia in caso di utilizzo non specifico del prodotto.

(7) La garanzia è esclusa qualora i vizi non siano ispezionabili dal Venditore, ad esempio a causa di ulteriore lavorazione della merce.

(8) Ove il vizio trovi origine nella fornitura o nella prestazione di un terzo nei confronti del Venditore, l'Acquirente può esclusivamente richiedere che il Venditore gli ceda i propri diritti nei confronti del terzo responsabile.

(9) Il risarcimento del danno in luogo della garanzia può essere richiesto esclusivamente in caso di colpa grave o dolo del Venditore.

(10) Le rivendicazioni nei confronti del Venditore possono essere esercitate esclusivamente dal cliente diretto e non sono cedibili a terzi.

VIII. Risarcimento dei danni

Il Venditore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone dipendenti da uso improprio dei suoi prodotti. Il Venditore declina altresì ogni responsabilità su prodotti utilizzati dall'Acquirente nonostante questi ne abbia riscontrato vizi e/o evidenti difetti di qualità e li abbia denunciati al Venditore.

Si escludono eventuali richieste di risarcimento dei danni nei confronti del Venditore per colpa lieve e grave negligenza, fatto salvo il caso di danni alla persona. L'onere della prova di grave negligenza spetta alla parte lesa. Le richieste di risarcimento dei danni decadono dopo sei mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del danno e del relativo colpevole e in ogni caso entro tre anni dall'effettuazione del servizio o della consegna. Le richieste di risarcimento si limiteranno, tuttavia, a difetti tipicamente prevedibili, fino ad un ammontare massimo corrispondente all'importo fatturato; è in ogni caso escluso qualsivoglia danno indiretto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il danno da mancato guadagno.

IX. Responsabilità per danno da prodotto

Si escludono eventuali rivendicazioni nei confronti del Venditore da parte dell'Acquirente o di terzi a titolo di "responsabilità per danno da prodotto", come definito dal D.Lgs. 206/2005 per Danno da Prodotto. Ciò non si applica qualora il reclamante presenti la prova che l'errore rientra nella sfera di competenza del Venditore o è dovuto a grave negligenza da parte di quest'ultimo.

X. Divieto di Cessione, Compensazione e Sospensione del Pagamento

- (1) È vietata la cessione di crediti nei confronti del Venditore senza esplicito consenso scritto dello stesso.
- (2) È vietata in qualunque modo la compensazione dei crediti del Venditore.
- (3) Eventuali rivendicazioni, ancorché legittime non autorizzano l'Acquirente a sospendere in toto o in parte il pagamento dell'importo fatturato.

XI. Riserva dei Diritti di Proprietà

- (1) La merce rimane di proprietà di Weilburger Coatings Italia S.r.l. fino all'integrale pagamento del prezzo e deve essere contrassegnata come appartenente al Venditore.
- (2) L'Acquirente può disporre della merce per un corretto svolgimento delle attività commerciali e non deve concederla in pegno ai sensi della riserva di proprietà o trasferirne la proprietà in cambio di garanzie collaterali. Il Venditore deve essere immediatamente informato dell'eventuale deposito della merce in garanzia da parte di altri creditori. Il credito del prezzo d'acquisto è considerato ceduto e il Venditore può informare i terzi debitori della suddetta cessione. Su richiesta, l'Acquirente è tenuto a comunicare al Venditore i nomi e gli indirizzi degli altri acquirenti nonché l'inventario e l'ammontare dei crediti risultanti dalla rivendita. L'Acquirente deve informare i potenziali acquirenti delle suddette cessioni dei crediti.
- (3) L'Acquirente (ovvero i suoi trustee, esecutori testamentari o liquidatori) dovrà consentire al Venditore l'accesso ai beni e a qualsiasi prodotto realizzato utilizzando tali beni in caso di ritardo nel pagamento, in particolare in caso di insolvenza. Il Cliente dovrà inoltre consentire al Venditore di esaminare le proprie scritture contabili e fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alle azioni di rivendica e/o di separazione del Venditore.
- (4) Le formule e i campioni rimangono in ogni caso di proprietà del Venditore, anche qualora siano stati realizzati a spese dell'Acquirente.

XII. Imballaggio/Imballi a rendere

In caso di utilizzo per la consegna di imballaggio a rendere, l'imballaggio prestato all'Acquirente deve essere restituito, entro novanta (90) giorni dalla data della fattura; per resi dall'estero il termine è di centoventi (120) giorni, nolo pagato. L'imballaggio non può essere impiegato per altri scopi o altri prodotti. È destinato esclusivamente al trasporto della merce spedita e le etichette non possono essere rimosse.

XIII. Protezione dati personali

- (1) Con l'invio dell'ordine, l'Acquirente acconsente espressamente alla memorizzazione dei dati personali tramite elaborazione elettronica e alla loro trasmissione alle società collegate ai fini dell'esecuzione dell'ordine.
- (2) L'Acquirente si impegna a proteggere tutte le informazioni derivanti dal rapporto, dalla documentazione contrattuale e da qualsiasi altra informazione relativa alla collaborazione reciproca come segreto commerciale per tutta la durata del contratto e per almeno 7 anni dopo la sua conclusione. Il segreto commerciale include in particolare, ma non solo: listino prezzi, condizioni commerciali e altre condizioni di vendita relative alla promozione delle vendite e alla pubblicità, fatture, ordini di acquisto, corrispondenza, verbali, documenti contrattuali e tutti gli altri dati in forma materializzata o dematerializzata. Il trasgressore del segreto commerciale sarà responsabile dei danni materiali e immateriali.

XIV. Prevenzione della corruzione

(1) L'Acquirente dichiara, garantisce e si impegna nei confronti del Venditore che, in relazione all'oggetto del contratto, né l'Acquirente né i suoi dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o affiliati né qualsiasi altra persona che agisca per conto dell'Acquirente:

a.) abbiano intrapreso o intraprenderanno alcuna condotta che costituisca o costituirebbe un reato ai sensi delle leggi, norme o regolamenti applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni, leggi anticorruzione, antiriciclaggio e fiscali;
oppure

b.) abbiano compiuto o compiranno alcuna azione che possa porre il Venditore o una delle sue affiliate in violazione di sanzioni, leggi anticorruzione, antiriciclaggio o fiscali.

(2) L'Acquirente dichiara, garantisce e si impegna nei confronti del Venditore che, in relazione all'oggetto del contratto, né l'Acquirente né i suoi dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o affiliati né qualsiasi altra persona che agisce per conto dell'Acquirente hanno autorizzato, offerto, promesso, pagato o altrimenti concesso, o autorizzeranno, offriranno, prometteranno, pagheranno o altrimenti concederanno alcun vantaggio finanziario o di altro tipo a o per l'uso o il beneficio di alcun funzionario governativo o privato (i) allo scopo di indurre o ricompensare tale persona per l'esercizio improprio delle sue funzioni o (ii) che costituirebbe una violazione di qualsiasi legge applicabile.

(3) Fatte salve le disposizioni precedenti, il Venditore può risolvere immediatamente il contratto per violazione dei suoi termini essenziali da parte dell'Acquirente, previa comunicazione scritta all'Acquirente e senza ricorrere al tribunale, se:

a.) l'Acquirente o uno qualsiasi dei suoi dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o affiliati o qualsiasi altra persona che agisce per conto dell'Acquirente violi (o il Venditore abbia ragionevoli motivi di sospettare che violi) qualsiasi sanzione, legge anticorruzione, antiriciclaggio o fiscale;

b.) l'Acquirente abbia violato, o il Venditore abbia ragionevoli motivi per sospettare che l'Acquirente abbia violato, una qualsiasi delle dichiarazioni, garanzie e impegni forniti dall'Acquirente ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo, indipendentemente dal fatto che tale violazione sia di natura minima o insignificante o se, in qualsiasi momento, le dichiarazioni, garanzie e impegni forniti dall'Acquirente nei paragrafi 1) e 2) del presente articolo non siano veritieri e accurati sotto tutti gli aspetti;

c.) l'Acquirente o uno qualsiasi dei suoi dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o affiliati o qualsiasi altra persona che agisce per conto dell'Acquirente abbia commesso un reato (ad eccezione di un reato minore di violazione del codice della strada);

o

d.) l'Acquirente non collabora pienamente con qualsiasi verifica o indagine ai sensi del paragrafo 4) del presente articolo.

(4) Il Venditore può, in tempi ragionevoli e con un preavviso ragionevole, monitorare, esaminare e/o verificare la conformità dell'Acquirente ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo e le Parti convengono che tali paragrafi costituiscono termini essenziali del contratto.

(5) L'Acquirente è tenuto a collaborare con il Venditore e a fornire tutte le informazioni e l'assistenza ragionevolmente richieste dal Venditore in relazione a qualsiasi monitoraggio, revisione e/o audit condotto ai sensi del paragrafo 5) del presente articolo. Se richiesto dal Venditore, l'Acquirente può fornire informazioni in relazione a qualsiasi obbligo dell'Acquirente ai sensi del presente contratto.

XV. Restrizioni alla fornitura

(1) Il Venditore osserva le leggi e i regolamenti internazionali in materia di sanzioni emanati dall'Unione Europea (UE), dagli Stati Uniti d'America (USA) e dalle Nazioni Unite (ONU), ove applicabili, nonché ogni altra normativa locale pertinente. L'Acquirente prende atto di tale obbligo e conferma, al meglio delle proprie conoscenze, che nessuno dei prodotti del Venditore acquistati ai sensi del presente contratto sarà utilizzato in relazione a, né ceduto a, né destinato a beneficio di, una entità sanzionata o un paese sanzionato (come di seguito definiti). Inoltre, il Venditore non assume alcun obbligo di effettuare la consegna qualora abbia conoscenza, ovvero ragionevoli motivi per ritenere, che sussista qualsivoglia coinvolgimento tra l'Acquirente, o i clienti di quest'ultimo, e qualsiasi soggetto (persona fisica, giuridica o ente governativo) incluso nelle liste sanzionatorie USA, UK, UE, ONU o locali («Entità Sanzionata»), ovvero qualsiasi collegamento con la Federazione Russa, la Crimea, la città di Sebastopoli, gli oblast di Donetsk, Lugansk, Zaporiz'zja e Cherson, la Bielorussia, Cuba, il Sudan, l'Iran, il Myanmar, la Siria o la Corea del Nord, o con qualsiasi loro ente governativo («Paese Sanzionato»).

(2) L'Acquirente dichiara espressamente di non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, alcun bene fornito nell'ambito delle spedizioni del Venditore: (i) alla Federazione Russa o per uso nel territorio della Federazione Russa rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014; (ii) alla Bielorussia o per uso nel territorio della Bielorussia rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8g del Regolamento (UE) n. 765/2006.

(3) L'Acquirente si impegna a porre in essere ogni ragionevole sforzo affinché la finalità delle disposizioni che precedono non sia elusa da alcuno dei propri clienti relativi a una spedizione, inclusi acquirenti intermedi e finali, utilizzatori finali o qualsiasi altra terza parte lungo la catena commerciale.

(4) Il Venditore si riserva il diritto di eseguire controlli di screening e di conformità sull'Acquirente prima della fornitura dei prodotti e in qualunque momento durante l'esecuzione del contratto. L'Acquirente fornirà al Venditore tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta in relazione a tali verifiche.

(5) La violazione, anche parziale, da parte dell'Acquirente di una qualunque delle obbligazioni previste nel presente articolo costituirà inadempimento essenziale e il Venditore avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., tramite comunicazione via PEC o raccomandata a/r all'Acquirente, restando salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

XVI. Sede di esecuzione, foro competente e legge applicabile

(1) La sede di esecuzione della spedizione e del pagamento è la sede principale di Weilburger Coatings Italia S.r.l., sita in Via degli Artigiani 11, 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG).

(2) Il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà il tribunale di Bergamo, in Italia. Il Venditore si riserva il diritto di avviare procedimenti legali presso il foro competente generale della parte Acquirente.

(3) Si applica il diritto sostanziale italiano e si esclude l'applicazione delle leggi di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Mercì.